

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

(Provincia di Macerata)



"REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 -Oggetto del regolamento.....	pag. 5
Art. 2 -Diffusione	" 5

CAPO II - CONVOCAZIONE

Art. 3 -Luogo delle adunanze	" 5
Art. 4 -Sessioni	" 5
Art. 5 -Convocazione	" 6
Art. 6 -Ordine del giorno	" 6
Art. 7 -Avviso di convocazione	" 6
Art. 8 -Convocazione d'urgenza	" 7
Art. 9 -Pubblicità	" 7
Art. 10 -Deposito e consultazione degli atti - Rilascio copie	" 7
Art. 11 -Informazioni ai consiglieri	" 8

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12 -Numero legale	" 8
Art. 13 -Apertura della seduta - Mancanza del numero legale.....	" 8
Art. 14 -Seduta di seconda convocazione	" 9
Art. 15 -Pubblicità delle sedute - Sedute segrete	" 9
Art. 16 -Disciplina delle adunanze	" 10
Art. 17 -Revisore dei conti	" 10
Art. 18 -Comportamento dei consiglieri	" 10
Art. 19 -Comportamento del pubblico	" 10
Art. 20 -Presidenza	" 11
Art. 21 -Scrutatori	" 11
Art. 22 -Attribuzioni del presidente	" 11
Art. 23 -Ordine della seduta	" 12
Art. 24 -Emendamenti	" 12

Art. 25 - Questione pregiudiziale e sospensiva	" 12
Art. 26 - Fatto personale	" 13
Art. 27 - Chiusura della discussione - Dichiarazione di voto	" 13
Art. 28 - Obbligo di astensione	" 13
Art. 29 - Revoca o modifica di precedenti deliberazioni	" 14

CAPO IV - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 30 - Termine della seduta	" 14
Art. 31 - Rinvio della seduta ad altro giorno	" 14

CAPO V - INTERROGAZIONI, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 32 - Norme comuni	" 15
Art. 33 - Interrogazioni	" 15
Art. 34 - Svolgimento delle interrogazioni	" 15
Art. 35 - Mozioni	" 16
Art. 36 - Risoluzioni	" 16

CAPO VI - VOTAZIONI

Art. 37 - Forme di votazione	" 17
Art. 38 - Esito della votazione	" 17

CAPO VII - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Redazione e contenuto	" 18
Art. 40 - Dichiarazioni a verbale	" 18
Art. 41 - Esclusione del segretario comunale	" 18
Art. 42 - Approvazione dei verbali	" 19
Art. 43 - Rettifica dei verbali	" 19
Art. 44 - Deposito dei verbali	" 19

CAPO VIII - GRUPPI CONSILIARI

Art. 45 - Gruppi consiliari	" 19
Art. 46 - Funzionamento dei gruppi consiliari	" 20

CAPO IX - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 47 - Commissioni consiliari	" 20
Art. 48 - Numero e funzioni	" 20
Art. 49 - Composizione e funzionamento	" 20
Art. 50 - Poteri consultivi	" 21
Art. 51 - Integrazione della commissione	" 21

CAPO IX - NORME FINALI

Art. 52 - Modifiche ed integrazioni	" 22
Art. 53 - Entrata in vigore	" 22

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultino disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al presidente, sentito il Consiglio.

Art. 2 (Diffusione)

Una copia del presente regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei consiglieri.

CAPO II - CONVOCAZIONE

Art. 3 (Luogo delle adunanze)

Le sedute del consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale.

Tuttavia, qualora sussistano circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, il sindaco determina il diverso luogo dell'adunanza dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In occasione delle sedute del consiglio sarà esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della repubblica.

Art. 4 (Sessioni)

Il consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e, nei casi previsti dal successivo art. 8, in sessioni urgenti.

Devono essere adottate in sessione ordinaria le deliberazioni che si riferiscono all'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo, del Piano Regolatore Generale e allo stato di attuazione dello Statuto comunale.

Art. 5
(Convocazione)

Il consiglio comunale é convocato dal sindaco mediante avvisi scritti, almeno ogni trimestre. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge.

Il sindaco é tenuto a convocare il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, qualora ne faccia istanza per iscritto almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, il testo delle eventuali proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

Copia della richiesta deve essere presentata al segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 6
(Ordine del giorno)

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del consiglio comunale.

L'ordine del giorno deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

All'ordine del giorno delle sedute ordinarie che si riferiscono all'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo, del Piano Regolatore Generale o allo stato di attuazione dello Statuto comunale non può essere iscritta la trattazione di altri argomenti, salvo questioni di particolare urgenza.

Spetta al sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno.

Il sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale le interrogazioni, le mozioni o le proposte di specifica deliberazione presentate dai consiglieri ai sensi dell'art. 7 dello Statuto comunale, previa acquisizione dei pareri di legge, se necessari. E' altresì tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile la relazione annuale o altre comunicazioni che si rendano necessarie per casi di particolare importanza ed urgenza, presentate dal difensore civico ai sensi dell'art. 25 - comma 8° dello Statuto.

Art. 7
(Avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione del consiglio deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere, tramite il messo comunale; l'avviso é altresì comunicato al Difensore civico, al Revisore dei conti, ai presidenti dei consigli di frazione, alle segreterie dei partiti politici che ne facciano richiesta e al comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

I consiglieri che risiedono fuori comune devono comunicare al segretario comunale il loro recapito o domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso deve specificatamente indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione, precisando se si tratta di prima o seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare in seduta pubblica o segreta.

L'avviso deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione, salvo i casi previsti dal successivo art. 8; nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso.

Art. 8 (Convocazione d'urgenza)

Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere recapitato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli oggetti da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni deliberazione sia differita al giorno seguente o ad altra seduta. Tale differimento può essere applicato anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 9 (Pubblicità)

L'ordine del giorno di ciascuna seduta, sotto la responsabilità del segretario comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio contestualmente alla notifica fatta ai consiglieri.

Il sindaco rende pubblica alla cittadinanza la convocazione del consiglio mediante l'affissione di appositi avvisi nei quali siano indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione oltre ad un'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 10 (Deposito e consultazione degli atti - Rilascio copie)

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale, quando possibile, nei tre giorni precedenti la riunione, durante l'orario d'ufficio.

Salvo quanto stabilito dall'art. 34 della L. 142/90 in materia di elezione del sindaco e della giunta comunale, nessuna proposta può comunque essere sottoposta all'esame del consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno quarantotto ore prima di quella di inizio della seduta.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei consiglieri.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

Art. 11
(Informazioni ai consiglieri)

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici del comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12
(Numero legale)

Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in un giorno diverso dalla prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Quando la legge o lo statuto richiedano particolari "quorum" di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale è determinato da tali "quorum".

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del consiglio non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni per le quali gli stessi hanno obbligo di astensione ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13
(Apertura della seduta - Mancanza del numero legale)

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal presidente.

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando le questioni poste all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

I consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello iniziale o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

Durante il dibattimento il presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga richiesto da uno dei consiglieri o dal segretario.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il presidente dispone la sospensione temporanea della riunione, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Gli argomenti ancora rimasti da trattare vengono rinviati alla seduta di seconda convocazione.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 14

(Seduta di seconda convocazione)

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Pertanto, nel caso di questioni volontariamente rinviate dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale richiesto per i presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di seconda convocazione.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati nel presente regolamento; quando però nell'avviso della seduta di prima convocazione andata deserta sia indicato anche il giorno della seduta successiva, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima seduta, sempre che nuovi argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri.

Art. 15

(Pubblicità delle sedute - Sedute segrete)

Le sedute del consiglio sono, di regola, pubbliche.

Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta, salvi i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Quando nella trattazione di una determinata questione in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui al comma precedente, il consiglio, su proposta del presidente, di un consigliere o del segretario ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta può restare in aula, oltre ai componenti del consiglio comunale, il segretario, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 16
(Disciplina delle adunanze)

Esaurite le formalità preliminari, il presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

L'ordine di trattazione degli oggetti riportati nell'avviso di convocazione, può essere modificato su proposta motivata del presidente o di un consigliere, se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione ed approvata a maggioranza dei votanti.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del presidente o di un consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o votazione in una successiva seduta; in caso di opposizione, si procede come previsto nel comma precedente.

Le deliberazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno possono inoltre essere differite al giorno seguente o ad altra seduta nei casi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art. 17
(Revisore dei conti)

Il Revisore dei conti deve essere invitato dal sindaco ad intervenire alle sedute del consiglio in cui viene trattato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, per relazionare o dare informazioni ai consiglieri.

Art. 18
(Comportamento dei consiglieri)

I consiglieri di norma parlano dal proprio seggio. Chi intende parlare ne fa richiesta al presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione; tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

Per nessun motivo il presidente può espellere un consigliere dall'aula; se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il presidente lo richiama. Il consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste nel comportamento irregolare, il presidente può anche interdirlgli la parola. Nell'ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 19
(Comportamento del pubblico)

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del consiglio, la presenza di altre persone.

Nelle sedute pubbliche il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del presidente, questi abbandona il seggio e la seduta é sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 20 (Presidenza)

Il consiglio, salvo diversa disposizione di legge, é presieduto dal sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al vicesindaco-assessore anziano ai sensi dell'art. 16 - comma 1° dello Statuto.

In caso di assenza o impedimento del vicesindaco-assessore anziano si segue l'ordine degli assessori, sempre come indicato dall'art. 16 dello Statuto e in caso di loro mancanza o impedimento subentra il consigliere anziano.

Art. 21 (Scrutatori)

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il presidente designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

La minoranza, ove presente, ha diritto ad essere rappresentata tra gli scrutatori con un proprio consigliere.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il presidente, il quale provvede a sostituirli.

Art. 22 (Attribuzioni del presidente)

Il presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

Il presidente é inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Il presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il migliore funzionamento del consiglio e delle commissioni.

Il presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del comune, allo scopo di fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal presidente o dai consiglieri, le persone suddette vengono congedate.

Art. 23
(Ordine della seduta)

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al consiglio comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

Su ciascun argomento la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con l'illustrazione da parte dello stesso presidente o dell'assessore o del consigliere proponente o del relatore incaricato, facendo constatare in particolare l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90.

Esaurita l'illustrazione della proposta, se nessuno chiede la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola da parte del presidente, segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e relative votazioni;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Art. 24
(Emendamenti)

Gli emendamenti consistono nella richiesta di correzione di forma, sostituzione, integrazione o modificazione da apportare al testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati da ogni consigliere in forma scritta, depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del consiglio; inoltre, se necessario, dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/90.

Tuttavia, gli emendamenti possono anche essere enunciati verbalmente nei loro termini essenziali nel corso della discussione stessa; in tal caso sarà cura del presidente, con l'assistenza del segretario, di puntualizzarli e tradurli a verbale per essere sottoposti al voto del consiglio, purché detti emendamenti non necessitino dei pareri di cui al comma precedente; se possibile, tali pareri possono anche essere acquisiti immediatamente nel corso della seduta.

Art. 25
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito; tuttavia, il presidente ha la facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora

la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima.

Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il consiglio non si sia pronunciato su di esse.

Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 26 (Fatto personale)

Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

In qualsiasi momento i consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in cosa esso si concretizzi nel limite di tempo di cinque minuti; negli stessi limiti di tempo il consigliere che ne ha dato origine ha soltanto la facoltà di precisare o rettificare il significato di quanto detto.

Il presidente decide sull'esistenza o meno del "fatto personale" e, in caso di dissenso, la decisione spetta al consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di "fatto personale", ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 27 (Chiusura della discussione - Dichiarazione di voto)

Il presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione, salvo che il consiglio, a maggioranza dei presenti, non disponga il rinvio dell'argomento in trattazione ad una successiva seduta.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto e per una durata che non ecceda i cinque minuti.

Prima che abbia inizio la votazione, i consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto e, ove lo ritengano opportuno, specificarne i motivi.

Art. 28 (Obbligo di astensione)

I consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune, degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza; in tal caso hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari, dandone comunicazione al segretario che lo riporta a verbale.

Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed in tal caso il consiglio provvede a nominare, seduta stante, un consigliere che svolge le funzioni di segretario limitatamente alle deliberazioni di cui al comma precedente.

Art. 29
(Revoca o modifica di precedenti deliberazioni)

Le deliberazioni del consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni risulteranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

CAPO IV - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 30
(Termine della seduta)

Esaurita la ^ttrattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la seduta.

Art. 31
(Rinvio della seduta ad altro giorno)

Quando, decorso un congruo periodo dalla apertura della seduta, non sia stata ultimata la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito previste dal presente regolamento.

Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare, é sufficiente che l'avviso di convocazione sia fatto pervenire ai consiglieri assenti alla seduta non conclusa almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

CAPO V - INTERROGAZIONI, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 32 (Norme comuni)

Al fine di espletare la loro funzione, i consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del comune o la collettività, come previsto dall'art. 7 - comma 2° dello Statuto

Art. 33 (Interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco od alla giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o se alcuna informazione sia pervenuta in merito, o se il sindaco o la giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati; le interrogazioni possono inoltre essere presentate per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattate particolari questioni.

L'interrogazione, firmata dal proponente, deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti ed indicare se si richieda risposta scritta od orale; nel caso non venga specificato si intende che l'interrogante chieda risposta scritta. Essa deve inoltre pervenire al sindaco almeno dieci giorni prima della data di convocazione del consiglio nel quale si intenda ottenere la risposta.

L'interrogazione, in caso di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al precedente comma; in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al presidente e, se autorizzato, ne fa diretta lettura al consiglio. Il presidente o un assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto, e si riservano di dare risposta scritta entro quindici giorni.

Art. 34 (svolgimento delle interrogazioni)

La trattazione delle interrogazioni per cui è stata richiesta risposta orale avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni sono lette al consiglio dal presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'assessore competente per materia. A tale risposta può replicare soltanto il consigliere interrogante per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti; nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione; tuttavia, qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Qualora l'interrogante non specifichi il tipo di risposta richiesta o **richieda espressamente una risposta scritta**, la stessa deve essere data entro trenta giorni dalla presentazione e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

Nel caso in cui il consigliere o i consiglieri proponenti non siano presenti al momento della discussione della sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che l'interrogante non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra seduta.

Le interrogazioni riguardanti un particolare oggetto o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, vengono discusse al momento della trattazione delle questioni cui si riferiscono.

Art. 35 (Mozioni)

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretta ad accertare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale in merito a determinate questioni e può anche consistere in un giudizio sull'operato del sindaco o della giunta.

La mozione deve essere presentata per iscritto al sindaco almeno dieci giorni prima della data di convocazione del consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il presidente, senza dar luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 36 (Risoluzioni)

Il sindaco, la giunta ed ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del consiglio su specifici argomenti connessi con una questione in trattazione.

Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il consiglio e la giunta a comportarsi conseguentemente.

CAPO VI - VOTAZIONI

Art. 37 (Forme di votazione)

I consiglieri esprimono, di norma, il proprio voto in forma palese o per appello nominale.

Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone le deliberazioni relative si prendono a scrutinio segreto, salvo i casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Quando la votazione deve avvenire in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano; il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. Tale votazione può essere soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere.

La votazione per appello nominale può essere concessa su richiesta di almeno tre consiglieri e per questa votazione il segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun consigliere.

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di norma, mediante apposite schede.

Quando sono iniziate le votazioni non sono consentiti interventi fino alla proclamazione dei risultati, fatta eccezione per eventuali richiami al regolamento in merito alle modalità delle stesse.

Art. 38 (Esito della votazione)

Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si calcolano nel numero totale dei voti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente essere oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il consiglio seduta stante.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa vengono distrutte.

CAPO VII - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 39

(Redazione e contenuto)

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio comunale. Nel verbale delle adunanze, redatto a cura del segretario comunale, devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i consiglieri presenti e quelli assenti;
- l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale;
- i consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i consiglieri stessi abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- il sistema di votazione adottato per ogni singola deliberazione;
- il numero dei consiglieri votanti, l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- il nome dei consiglieri scrutatori.

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 40

(Dichiarazioni a verbale)

Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al segretario.

I consiglieri possono altresì richiedere al presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al segretario prima della sua lettura al consiglio.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il presidente o il consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art.41

(Esclusione del segretario comunale)

Quando il segretario comunale ha l'obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento, il consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario con l'obbligo di darne espressa menzione a verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Analogamente il consiglio procede in caso di assenza o impedimento del segretario, relativamente all'oggetto già in discussione.

Art. 42
(Approvazione dei verbali)

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

I verbali si intendono approvati qualora nessun consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 43
(Rettifica dei verbali)

Il consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto si intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito della questione.

Sulle proposte il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, dopo breve discussione, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 44
(Deposito dei verbali)

I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio a cura del segretario comunale.

CAPO VIII - GRUPPI CONSILIARI

Art. 45
(Gruppi consiliari)

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al sindaco e al segretario comunale, entro il giorno precedente quello della prima riunione del consiglio neo-eletto, il nome del proprio capogruppo; in mancanza di comunicazioni, sarà considerato tale il consigliere del gruppo che abbia riportato più voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 46
(Funzionamento dei gruppi consiliari)

Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e locali tecnico-organizzativi.

CAPO IX - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 47
(Commissioni consiliari)

Il consiglio si avvale di commissioni consiliari permanenti con natura e poteri consultivi, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni che interessino la comunità locale; anche tali commissioni speciali hanno esclusivamente poteri consultivi ed il loro funzionamento è disciplinato in analogia a quello delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 48
(Numero e funzioni)

Al fine di permettere una più diretta partecipazione ed un apporto più continuo dei gruppi consiliari alla elaborazione degli atti del consiglio e della giunta ed alla gestione della politica generale del comune, sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti in corrispondenza dei settori in cui si riparte l'apparato amministrativo del comune:

- I^a Commissione - Bilancio e programmazione economica - Urbanistica e ambiente - Personale - Assistenza pubblica, sanitaria e scolastica.
- II^a Commissione - Lavori pubblici - Viabilità - Acquedotto.
- III^a Commissione - Attività produttive - Sport, turismo e tempo libero.

Il consiglio comunale può variare la composizione e le competenze delle commissioni consiliari.
Le commissioni svolgono funzioni consultive e propositive del consiglio e della giunta sulle materie di specifica competenza. Negli atti dei suddetti organi viene dato conto, quando sussista, del parere della apposita commissione consiliare.

Art. 49
(Composizione e funzionamento)

Ogni commissione consiliare si compone di tre membri, due dei quali designati dal gruppo di maggioranza ed uno designato dal gruppo o dai gruppi di minoranza.

La designazione dei componenti le commissioni consiliari verrà effettuata nella prima riunione successiva all'elezione del sindaco e della giunta. In sede di prima applicazione si procederà alla designazione alla esecutività del presente regolamento.

La designazione dei componenti può essere fatta direttamente con dichiarazione del capigruppo nel corso della seduta consiliare; in caso di disaccordo sui nominativi si procederà a votazione segreta. In ogni caso sarà garantita la presenza di un rappresentante della minoranza individuato in colui che avrà riportato il maggior numero di voti espressi dai consiglieri appartenenti ai gruppi che non si riconoscono nella maggioranza consiliare.

La commissione elegge il presidente tra i suoi membri, con votazione segreta, e designa un segretario. Al presidente spettano i poteri di polizia dell'adunanza; concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati, può procedere alla sospensione ed allo scioglimento delle singole sedute.

Il presidente procede alla convocazione della commissione senza formalità e sottopone alla discussione gli argomenti all'uopo predisposti. L'ordine del giorno della discussione, predisposto dal presidente, può essere integrato, anche seduta stante, su richiesta degli stessi membri della commissione o su richiesta della giunta.

Le sedute della commissione sono pubbliche, salvi i casi previsti dal precedente art. 15.

Per la validità delle sedute delle commissioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei loro componenti e le decisioni sono prese, a voto palese, a maggioranza dei presenti.

Della seduta della commissione e delle deliberazioni adottate viene redatto apposito verbale a cura del segretario; il verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le decisioni adottate, i pareri espressi e le proposte eventualmente formulate, viene trasmesso all'organo comunale competente a decidere sull'argomento sottoposto all'esame della commissione

Art. 50 (Poteri consultivi)

Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 49, qualora l'organo deliberante del comune decida difformemente dal parere o dalla proposta della commissione deve opportunamente ed esaurientemente motivare le ragioni del suo dissenso.

Nel caso in cui il parere della commissione sia sollecitato dalla giunta o dal consiglio comunale, la stessa dovrà pronunciarsi nei termini indicati nella richiesta dell'organo deliberante e comunque non inferiori a dieci giorni.

Art. 51 (Integrazione della commissione)

La composizione della commissione può essere integrata, occasionalmente od in via permanente, con la presenza di soggetti esterni al consiglio comunale particolarmente qualificati per l'approfondimento delle problematiche di natura tecnica inerenti le materie e gli argomenti di competenza della commissione.

L'integrazione della commissione di cui al comma precedente è deliberata a maggioranza assoluta dei membri assegnati alla commissione stessa; della decisione viene dato conto nel processo verbale della seduta, specificando se trattasi di integrazione temporanea o permanente.

I membri aggiunti non hanno diritto di voto, potendo far constare nel processo verbale della seduta le opinioni espresse ed i pareri dati.

Il sindaco e gli assessori nonché il segretario comunale ed i responsabili degli uffici comunali, se richiesti, devono partecipare alle riunioni delle commissioni e fornire i pareri, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 52 (Modifiche ed integrazioni)

Il presente regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa anche di un solo consigliere, nella forma prevista per la sua approvazione e cioè con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 53 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento, che sostituisce ogni eventuale precedente disposizione o uso, entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio a norma di legge.